

TRIBUNALE DI SCIACCA

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

rilevato, preliminarmente, in relazione all'istanza di sollecito depositata dal debitore istante in data 18 marzo 2022, che l'esame del fascicolo telematico evidenzia la mancata indicazione da parte della Cancelleria dell'assunzione in riserva del presente procedimento;

rilevato, infatti, che la "descrizione dell'evento" relativo all'udienza che precede reca la seguente dicitura: "VERBALE DELL'UDIENZA (acquisizione) DELLA DATA DEL 21/01/2021" in luogo di quella corretta "riservato" che avrebbe consentito al Giudice di visionare il presente procedimento tra quelli in attesa di provvedimento;

sciogliendo pertanto la riserva assunta all'udienza del 21 GENNAIO 2021 letto il piano del consumatore del 10/06/2020 proposto da Catanzaro Alessandro rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Isidoro Liotta, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto, in relazione alla ai debiti oggetto dei contratti di finanziamento n. 6245214 del 20/08/2007 e n. 4558023 del 29/11/2007, a cui è seguito decreto ingiuntivo n. 79/2017, che gli stesso sono stati definitivamente assegnati in pagamento al creditore Banca IFIS per l'importo complessivo di euro 12.201,97, mediante pignoramento del quinto dello stipendio, in data antecedente al deposito del piano e non possono pertanto essere più essere oggetto di stralcio;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

rilevato che il ricorrente assolverà all'impegno assunto destinando ai creditori il proprio reddito da lavoro dipendente trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare esclusivamente la somma necessario al pagamento delle spese relative a bisogni essenziali che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto, poi che il piano risulta comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto dell'assenza di beni immobili di proprietà del Catanzaro, intestatario solo di un ciclomotore di modesto importo, immatricolato nel 2008, ed acquistato nel 2013;

ritenuto, quindi, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori indicata nel piano costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Isidoro Liotta, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso:

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto in data 10/06/2020 da Catanzaro Alessandro nato a nato a Sciacca il 06/03/1983 ed ivi residente in Via Cappuccini n. 137- C.F. CTNLSN83C06I533X,

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Isidoro Liotta. gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito del Tribunale di Sciacca e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a Catanzaro Alessandro la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Isidoro Liotta del presente provvedimento Sciacca, 20/03/2022

Il Giudice delegato

Valentina Stabile

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.